



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART. 1 – Criteri generali

1. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Terni, a norma dell'art. 2, comma 1, della L. 29/12/1993 n. 580, conformemente a quanto previsto dallo statuto, promuove iniziative, organizzate o realizzate da terzi, aventi per scopo la promozione delle peculiarità del territorio e/o la valorizzazione della tipicità delle sue produzioni.

2. L'Ente camerale realizza tali interventi promozionali tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- sostenere le iniziative supportate da una adeguata progettazione, che prevedano tempi certi di realizzazione e consentano all'Ente camerale di assoggettare l'attività a controlli e verifiche anche periodiche;
- dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- valutare preventivamente i progetti in termini di efficienza ed efficacia relativamente agli obiettivi programmati;
- preferire, tra le iniziative promozionali organizzate da terzi, quelle che siano impostate in collaborazione con le Associazioni di categoria, escludendo in ogni caso il sostegno a quelle attività che perseguano un interesse interno all'Associazione o all'Ente e che comunque non siano aperte alla generalità dei soggetti economici potenzialmente interessati;
- privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- favorire la rotazione degli operatori beneficiari delle agevolazioni.

ART. 2 – Soggetti destinatari e soggetti esclusi.

1. Possono accedere ai contributi camerali i soggetti in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora tenuti ad iscrizione nel registro delle imprese e/o nel repertorio economico amministrativo e precisamente:

- a) associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro portatori di interessi diffusi nell'ambito delle finalità istituzionali della Camera di commercio quali ad esempio consorzi, comitati ed altri soggetti no-profit, che hanno sede nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Terni;
- b) imprese singole o consorzi di esse iscritte al registro imprese della Camera di commercio di Terni. Queste ultime hanno l'obbligo di inviare la domanda tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: cciaa@tr.legalmail.camcom.it, a pena di esclusione;
- c) società partecipate per specifiche iniziative, previa verifica del concorso degli altri soci.

2. Sono esclusi dall'accesso ai benefici camerali:

1. i progetti che esulano dagli obiettivi di riferimento e dalle tipologie di intervento fissate dal Consiglio camerale;
2. le iniziative di interesse interno agli organismi richiedenti;
3. le iniziative già in corso di realizzazione;
4. le iniziative di enti pubblici.

ART. 3 – Misura del contributo.

Il contributo concesso non potrà superare il 30% del totale dei costi ammissibili per l'iniziativa e, comunque, potrà dar luogo al massimo al pareggio tra le entrate e le uscite rendicontate.

ART. 4 – Modalità di concessione.

1. La Camera concede contributi attraverso due modalità:

a) Mediante Avviso pubblicato sul sito camerale all'inizio di ogni anno, dove vengono stabiliti i criteri di selezione, le risorse stanziare ed i parametri per la concessione dei contributi.

Il modulo di domanda da utilizzare, a pena di inammissibilità, è reperibile sul sito camerale alla voce Promozione Imprese, Contributi per iniziative promozionali.

Le domande pervenute entro il termine previsto dall'Avviso avranno carattere prioritario rispetto ad altre domande presentate in corso d'anno.

b) Concessione diretta, in caso di iniziative di ampio respiro, che coinvolgano una pluralità di soggetti e vedano la partecipazione attiva della Camera di commercio. In questo caso le domande devono essere presentate almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'evento, sottoscritte dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o dal legale rappresentante dell'impresa sul modulo reperibile sul sito camerale a pena di inammissibilità, corredate da specifico progetto e a condizione che sia già stato concesso il patrocinio ed evidenziato il logo camerale sul materiale promozionale.

2. L'iniziativa finanziata dovrà aver luogo entro sei mesi dalla concessione del contributo pena la decadenza dallo stesso.

3. La Giunta, su proposta del Presidente, potrà discrezionalmente valutare domande di contributo pervenute meno di 15 giorni prima dell'iniziativa.

ART. 5 – Rendicontazione.

1. Al soggetto interessato viene data comunicazione via e-mail dell'intervenuta adozione della deliberazione in ordine al contributo precisandone, in caso di accoglimento, il contenuto e le condizioni ed invitandolo a trasmettere all'Ufficio competente, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, pena la decadenza, la seguente documentazione:

a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano evidenziati i risultati positivi determinatisi sul piano della promozione economica del territorio e del sistema economico locale.

b) il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute, redatto in carta intestata e debitamente sottoscritto.

c) copia dei documenti di spesa vistati per presa visione dell'originale da un funzionario camerale.

d) la documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa, ai fini dell'applicazione della normativa delle ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti;

e) la certificazione antimafia o la dichiarazione sostitutiva, ove prescritta.

Le spese relative al personale e ai costi figurativi dell'ente beneficiario del contributo sono riconosciute fino alla misura massima del 20% del totale delle spese rendicontate, fino alla concorrenza del 50% del contributo concesso.

A tal fine il legale rappresentate del soggetto beneficiario dovrà produrre per ogni dipendente i seguenti documenti:

a) prospetto con il calcolo del costo orario,

b) riepilogo delle ore dedicate all'iniziativa rendicontata.

2. Nei casi in cui il soggetto beneficiario del contributo abbia presentato dichiarazione sostitutiva, la Camera di Commercio potrà procedere ad idoneo controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Fermo quanto disposto dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 , qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio del contributo concesso sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000).

3. Pervenuta la documentazione, il responsabile del procedimento o suo delegato, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto ed accertata la regolarità sotto il profilo procedurale ed amministrativo, trasmetterà la pratica al dirigente competente che disporrà la liquidazione del contributo con apposita determinazione.

4. Qualora non sia trasmessa la rendicontazione entro il termine di cui al comma 1, il diritto al beneficio decade. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda comunque necessaria la richiesta di chiarimenti l'Ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine di 10 giorni.

La mancata risposta dell'interessato senza giustificato motivo entro i termini prestabiliti, deve intendersi quale rinuncia al contributo. In tal caso la pratica deve essere vistata dal Segretario generale e archiviata.

5. Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo concesso verrà, in sede di liquidazione, proporzionalmente ridotto.

6. Non sono comunque rendicontabili le spese sostenute dall'impresa beneficiaria nei confronti:

- del legale rappresentante, dei soci dell'impresa e di qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa o di società di cui questi siano soci di maggioranza, legali rappresentanti o amministratori;
- del coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati o di società di cui questi siano soci di maggioranza, legali rappresentanti o amministratori;
- di soggetti con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell'impresa stessa superiori al 10%.

ART.6 – Visibilità.

La concessione del contributo comporta, a pena di decadenza, l'obbligo per il soggetto beneficiario di apporre il logo della Camera di Commercio in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (comunicati, manifesti, opuscoli, inviti ecc.), accompagnato dalla dicitura "con il patrocinio e il contributo della Camera di Commercio di Terni".

ART. 7 – Responsabilità.

La Camera di commercio non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per cui sono stati accordati contributi previsti dal presente regolamento. Nessun rapporto di obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti della Camera di commercio che, verificandosi situazioni irregolari o che necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo.

ART. 8 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica - DPR n. 118 del 07/04/2000

1. Tutti i soggetti che usufruiscono degli interventi sono iscritti in un apposito elenco, liberamente consultabile, contenente: i dati identificativi, gli estremi dell'atto di concessione, le eventuali disposizioni normative in base alle quali ha avuto luogo la concessione, l'ammontare delle somme erogate.

2. L'elenco è redatto entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Entro il termine di cui al comma precedente, l'amministrazione rende pubblico, tramite affissione della durata di giorni 15 all'Albo Camerale e sito internet l'elenco dei soggetti beneficiari e dei relativi interventi.

ART. 9 - Norme finali

Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, la Giunta camerale può, osservando la normativa vigente, deliberare su specifiche iniziative per casi d'urgenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuliana Piandoro

IL PRESIDENTE
Giuseppe Flamini

(documento sottoscritto con firma digitale)